



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



La Società Benefit

A cura della Commissione di Studio "SOSTENIBILITÀ - ESG"

febbraio 2024

Si ringraziano i componenti della Commissione di Studio:

AUSILIA BONINA

CHIARA DORIO

CHIARA MATTEGIG

ELENA CELETTO

FRANCESCA TOMADA

GEORGE LORIS COSTELLI

GINO COLLA

GIULIA SIMEONI (Presidente)

GLORIA BIBISUTTI

LAURA FICORONI

LUDOVICA CIMOLAI (Segretario)

MARCO KRANER (Componente del CdO)

MARTA DEL FABBRO

MASSIMO SIVIERI (Componente del CdO)

MATTEO BALESTRA

MAURIZIO NADALUTTI

MONICA MENIS

NAYEEM VERONA

NICOLETTA DEL PIERO

SILVIA BRINI

SILVIA PIZZOLATO

STEFANIA CIUTTO (Delegato del CdO)

STEFANIA PISU

STEFANO MILANESE

VERA ARDITO

L'elaborato esprime l'opinione degli autori e non impegna in alcun modo né la Commissione né l'Ordine di Udine.

Ancorché gli approfondimenti e i testi siano stati predisposti ponendo la massima attenzione sui contenuti, non si escludono errori o imperfezioni che si prega di segnalare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- simeonigiulia@gmail.com

- ludovica.cimolai@icloud.com

SOMMARIO

1.PREMESSA	4
1.1 Origine e vantaggi della società benefit	4
1.2 Possibili attività e ruoli del Commercialista	6
2.LE CARATTERISTICHE DI UNA SOCIETÀ BENEFIT	7
2.1 Chi può diventare società benefit.....	7
2.2 Perché diventare una società benefit: la proposta di valore (" <i>value proposition</i> ")	7
2.3 Cos'è il beneficio comune? Come si possono declinare gli obiettivi?	8
2.4 Oggetto sociale e modifiche statuarie	9
2.5 Diritto di recesso dei soci in caso di trasformazione in società benefit.....	11
2.6 Differenze: S.B. / imprese sostenibili / B-Corp / imprese tradizionali / Terzo Settore	12
3.GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ BENEFIT: ADEMPIMENTI ED IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA	14
3.1 <i>Governance</i> delle società benefit e caratteristiche del Responsabile d'impatto	14
3.1.1 Gestione della società benefit	14
3.1.2 Responsabile del perseguimento del beneficio comune	14
3.1.3 Ruolo del Dottore Commercialista	16
3.2 Redazione della relazione d'impatto (da allegare al bilancio)	19
3.3 <i>Standard</i> di valutazione "consigliati" per la redazione della Relazione d'impatto	20
3.4 Ruolo dell'Organo di controllo	23
3.5 Attestazione della relazione d'impatto ed il futuro dell' <i>assurance</i> di sostenibilità	24
4.TEMATICHE FISCALI	25
4.1 Deducibilità dei costi sostenuti ai fini benefit.....	25
4.2 Detraibilità dell'IVA relativamente alle spese sostenute per i progetti benefit	26
5.SISTEMA SANZIONATORIO	28
5.1 Sanzioni dell'AGCOM.....	28
5.2 Ri-trasformazione: questa volta in società non benefit.....	30
5.3 Responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo	30
6.CASE STUDY	31
6.1 I.CO.P. S.p.A. Società Benefit.....	31
6.2 SWG S.p.A. Società Benefit.....	33
6.3 CIVIBANK, Banca di Cividale S.p.A. Società Benefit.....	34
6.4 Aboca S.p.A. - Società Agricola.....	35
FONTI	38



1. PREMESSA

Le società benefit – di seguito anche S.B. – nate nel 2016 negli Stati Uniti quale forma giuridica conseguente al movimento delle Benefit Corporation, rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: esse integrano nel proprio oggetto sociale, oltre ai naturali obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, sull’economia e sull’ambiente.

La forma di società benefit viene identificata come lo status giuridico per un’azienda *double purpose* che voglia cioè coniugare scopo di lucro e benefici per la collettività, ricercando quindi una nuova massimizzazione dei risultati che passano non più solo dalla soddisfazione economica dell’imprenditore ma dal desiderio di incidere anche positivamente su tutti gli *stakeholders* in misura allargata.

Il progetto nasce negli Stati Uniti – come poc’anzi detto – con l’ambizione di introdurre un nuovo modello economico: la promozione di un approccio di comunione tra il profitto ed il più ampio concetto di creazione di valore per l’ecosistema che ruota attorno all’azienda.

I primi accenni furono visibili nel 2006 quando, sempre oltreoceano, venne fondata B-Lab, un’organizzazione non profit che pose le basi per il movimento B-Corp, dove la lettera “B” è espressione dell’accezione “benefit” o “beneficio”.

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad introdurre la nuova forma giuridica delle società benefit. Fu proprio la Legge di Bilancio del 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ad istituire la possibilità che le imprese del nostro territorio perseguissero, per statuto, anche un beneficio per una o più categorie di portatori di interessi, avvalendosi così dell’azienda anche come strumento per la creazione di valore sociale.

Dal 2016 ad oggi le società benefit italiane sono più di 2.600, con una crescita costante ravvisata in particolare dall’anno 2020 in poi.

Al contempo, nel 2018, è nata Assobenefit, l’associazione nazionale che ha come scopo di favorire l’affermazione di tale nuovo modello economico di società su tutto il territorio italiano.

1.1 Origine e vantaggi della società benefit

I vantaggi coinvolgono tutti gli *stakeholder* dell’azienda, tra cui i clienti, i fornitori, i giovani talenti, gli azionisti e il management.

Spesso diventare Società Benefit è lo Step 1 (*l’entry level*) di un percorso di attenzione ai fattori da cui dipendono non solo il profitto e il benessere, ma anche gli equilibri sociali e ambientali con possibilità, ma non necessità, di gestire l’intero percorso verso una vera certificazione B-Corp o essere pienamente *compliant* con l’intero contesto ESG (che è un sistema diverso, ben più ampio, complesso ed impegnativo, basato su diverse regolamentazioni).

I principali vantaggi ottenibili potrebbero essere ravvisati nei seguenti:



- **Solida reputazione, come impresa che opera in modo responsabile**

Si trasmette all'esterno la modifica giuridica dell'impresa consentendo una protezione legale per bilanciare gli interessi finanziari e non finanziari al fine di potenziare anche la crescita del valore percepito.

Maggiore protezione fiscale per la deducibilità di determinate iniziative legate al *welfare* ed in generale al benefit.

Rafforzamento della reputazione di "*leader*" dal momento che si entra in tal modo in un *cluster* riconosciuto che propone un beneficio allargato e responsabile come più valida risposta alle esigenze del nostro tempo.

Ulteriore rafforzamento della qualifica di "soggetto benefit" potrebbe essere individuato nel riconoscimento esterno mediante l'ottenimento di certificazione ufficiale quale la B-Corp, con conseguente diritto a rafforzare l'immagine della società benefit anche con il marchio dell'ente certificatore (tipo Sistema Qualità).

- **Rafforzamento dei diritti di azionisti e investitori**

La forma giuridica di Società Benefit offre ai soci ed agli investitori maggiori garanzie che l'azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione (*Mission/Vision*) nel futuro.

Oltre a determinare un incremento di valore percepito, favorisce l'interesse per attrarre nuovi capitali di investimento.

Le stesse banche saranno tenute a prendere atto di sostanziali modifiche aziendali derivanti dall'assunzione della qualifica benefit con prevedibili miglioramenti del rating di merito creditizio e correlate migliori condizioni di tasso applicate. Questo tenendo in considerazione che non deve essere fatta confusione con il *rating ESG* che rimane un percorso diverso.

La qualifica di società benefit è sempre più vantaggiosa nei bandi per l'ottenimento di contributi pubblici.

Saranno accelerate le procedure di *Due Diligence* degli investitori anche perché le S.B., oltre al bilancio civilistico ordinario, sono tenute ad elaborare annualmente un rapporto d'impatto che descrive le attività finalizzate alla creazione di valore attraverso un beneficio comune (da non confondere con il Bilancio Sociale o il Bilancio di Sostenibilità).

- **Crescita valore economico aziendale**

L'impegno verso gli obiettivi benefit rafforza i parametri di affidabilità della continuità aziendale nel medio-lungo periodo, in quanto tanto la strategia aziendale quanto le attività operative impiegano maggiore attenzione nel prevenire situazioni di potenziale criticità o potranno superarle meglio di altre aziende.

L'allungamento ed il rafforzamento dell'affidabilità degli orizzonti temporali contribuiscono nel merito, ad esempio, di multipli più alti nei processi di valutazione aziendale e/o allungamento dell'orizzonte temporale dei flussi di cassa futuri attesi; in entrambi i casi si determinerebbe un aumento del valore economico della quota del socio.



Accesso ai *radar* di interesse ai fondi d'investimento o alle finanziarie M&A che sempre più sono attente a tali aspetti e privilegiano società *target* sensibili al mondo benefit ed ESG.

- **Conquista di giovani talenti e miglioramento del clima aziendale e della produttività**

Le nuove generazioni, particolarmente sensibili a temi di sostenibilità e responsabilità, considerano le S.B. preferibili grazie al loro impegno legale in una missione di impatto sostenibile. Questo impegno influenza positivamente le scelte dei giovani, contribuendo a privilegiare le opportunità di crescita qualitativa nel capitale umano, un elemento strategico di massima importanza. La focalizzazione sul *welfare* rafforza il *team building*, promuovendo una migliore fidelizzazione nel tempo dei rapporti con dipendenti e collaboratori, migliorando così il clima interno e la produttività aziendale.

- **Ingresso in una rete di imprese con gli stessi valori e apertura di nuovi mercati**

Il percorso definito con gli obiettivi di ciascuna società benefit consente il raggiungimento di nuovi potenziali commerciali, ad esempio all'interno di una filiera "benefit" dove la catena del valore è condivisa tra imprese sensibili a comuni interessi di responsabilità.

Questo consente di trasmettere al cliente finale elementi informativi influenti sulla scelta del consumo, favorendo l'acquisto di prodotti e servizi da una S.B. piuttosto che da un'impresa priva di qualsiasi sensibilità oltre al mero profitto immediato.

La modifica degli obiettivi strategici, propria delle S.B., può accelerare l'innovazione interna, promuovendo modelli di crescita e sviluppo più efficaci e remunerativi nel lungo termine, indicando un potenziale approccio al *business*.

1.2 Possibili attività e ruoli del Commercialista

Di seguito, si elencano in sintesi alcune attività/aree di operatività della nostra professione nei confronti delle imprese benefit:

- assistenza alla definizione delle finalità di beneficio ed adeguamento oggetto sociale (da tarare sulle specifiche realtà aziendali);
- assistenza alla individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei relativi indicatori;
- assistenza all'analisi delle procedure e verifica periodica degli obiettivi;
- eventuale ruolo del commercialista come Responsabile d'impatto;
- assistenza nella identificazione dello *standard* da utilizzare per la valutazione d'impatto e misurazione dinamica dei risultati;
- assistenza alla redazione della relazione d'impatto;
- consulenza direzionale quale regista per supportare un percorso di crescita a medio lungo termine con successivi o paralleli *upgrade* verso un sistema ESG completo.



2. LE CARATTERISTICHE DI UNA SOCIETÀ BENEFIT

2.1 Chi può diventare società benefit

La Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 commi 376-384, definisce le società benefit come: *"quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse"*.

Possono pertanto, previa acquisizione dei requisiti richiesti dalla Legge n.208/15, essere, o diventare società benefit, tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di società a scopo di lucro, e nello specifico:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società a scopo mutualistico;
- società cooperative.

Non possono, invece, adottare il modello di S.B. le seguenti tipologie di impresa:

- società a responsabilità limitata semplificata;
- società cooperative sociali;
- imprese sociali;
- imprese individuali.

2.2 Perché diventare una società benefit: la proposta di valore ("*value proposition*")

In un contesto economico sempre più attento agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) il modello di società benefit emerge come una risposta innovativa e concreta alle crescenti richieste "di sostenibilità".

Le società benefit si collocano al crocevia tra il profitto aziendale e l'impegno verso obiettivi di benessere collettivo, integrando così gli obiettivi benefit ed i principi ESG nelle proprie strategie aziendali ed attraverso la loro operatività.

I vantaggi delle aziende che adottano la strategia ESG sono, tra gli altri:

- aumento della trasparenza delle imprese direttamente ai loro azionisti e crea fiducia con gli investitori, clienti e dipendenti;
- aumento del valore per consumatori e dipendenti: aumentando la soddisfazione per i propri dipendenti, si ottiene un maggior coinvolgimento e fidelizzazione lungo la strada;

- allineamento con gli standard del settore;
- attrazione di investitori e partners: gli investimenti sostenibili stanno producendo rendimenti elevati e gli investitori conoscono l'importanza dell' ESG e della sostenibilità.

Tra gli studi redatti, McKinsey nel novembre 2019 e PWC nel novembre 2022 hanno entrambi proposto 5 elementi chiave (attività chiave) che creano valore. Si discute come l'integrazione dei criteri ESG comporti una maggiore redditività ed un migliore rendimento degli investimenti in singoli titoli con una minore volatilità, nel processo di investimento. Inoltre, viene riportato che i fattori ESG possono avere un impatto diretto e indiretto sul bilancio di un'azienda, creando valore finanziario e non finanziario per un lungo periodo di tempo.

I fattori e gli impatti individuati sono:

FATTORI	IMPATTI
Richiesta dei clienti per aziende e prodotti orientati ai criteri ESG	Crescita dei ricavi
Riduzione delle emissioni	Riduzione dei costi
Conformità normativa	Crediti d'imposta, ammissibilità ai sussidi, evitare sanzioni
Luogo di lavoro orientato allo scopo	Incremento della produttività
Investimenti in tecnologie verdi e asset verdi	Ottimizzazione delle risorse

Fonte: McKinsey & Co. PwC analysis, Novembre 2022.

2.3 Cos'è il beneficio comune? Come si possono declinare gli obiettivi?

Come precedentemente esplicitato, lo scopo delle Società Benefit è duplice: da un lato, la finalità di impatto positivo sulla società e sull'ambiente (azione *for benefit*), dall'altro il profitto dalla gestione (azione *for profit*); obiettivi tra loro complementari e di medesima rilevanza.

Il comma 378 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 definisce il beneficio comune quale “*il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o della riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse*”. Si tratta, quindi, tanto della generazione di effetti positivi sulla possibile platea di portatori di interesse (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile), quanto della riduzione dell'impatto di effetti negativi sugli stessi.

Il legislatore ha lasciato ampia libertà alla società benefit di definire le finalità di beneficio comune da perseguire e le modalità concrete con cui raggiungerle, chiarendo tuttavia il fatto



che esse debbano essere prefissate e concretamente perseguite nell'ambito dello svolgimento dell'attività economica.

Le finalità specifiche di beneficio comune devono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto societario.

La norma richiede inoltre che il beneficio comune sia perseguito dalle società benefit in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Questo comporta che vi sia altresì un bilanciamento, gestito dagli amministratori, tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività. Tale bilanciamento deve essere posto al centro del proprio modello di business, qualsiasi sia l'oggetto sociale dell'impresa e tenendo conto della *mission* dell'organizzazione, del suo modello di *business* e catena del valore e del ruolo che l'azienda ricopre all'interno della comunità che la circonda.

Esempi di beneficio comune possono essere:

- la fornitura di beni o servizi per cittadini a basso reddito, individui o comunità svantaggiate;
- la tutela o il ripristino dell'ambiente;
- il miglioramento della salute umana;
- la promozione delle arti e delle scienze o l'avanzamento delle conoscenze;
- l'aumento dei flussi di capitale verso soggetti che creano un beneficio comune (investimenti ad impatto).

La declinazione degli obiettivi trova la sua sintesi concreta nella relazione d'impatto annuale, che tutte le società benefit sono tenute a redigere, la quale deve includere necessariamente:

- la descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato le azioni previste;
- la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento del beneficio comune, utilizzando *standard* di valutazione esterni nel rispetto delle specifiche aree di valutazione;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2.4 Oggetto sociale e modifiche statuarie

La disciplina della società benefit non ha introdotto nuovi modelli organizzativi nell'ordinamento giuridico italiano, ma ha permesso alle forme già esistenti di assumerne una nuova veste.

A livello formale per l'istituzione una società benefit, tenuto conto che l'oggetto sociale deve prevedere il perseguimento di uno o più benefici comuni, è necessaria la costituzione nelle forme previste per il tipo societario scelto, ovvero la modifica dello statuto preesistente.



Si propongono alcuni esempi di integrazioni all'oggetto sociale al fine di assumere la qualifica di società benefit e di clausole statutarie (società di capitali) volte ad esplicitare i compiti degli amministratori:

"La società - attiva nel settore ... - e che intende generare valore condiviso (shared value) non soltanto in termini di remunerazioni economiche per i soci, ma anche come benefici per i diversi portatori di interessi economici e non economici (dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, società nel suo complesso), ricercando i punti di contatto tra vantaggio competitivo e benessere sociale e ambientale, ha per oggetto:"

"In qualità di "Società Benefit", ai sensi e per gli effetti della Legge 28 Dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (la "Legge di Stabilità 2016"), la società, nell'esercizio dell'attività economica e oltre allo scopo di dividerne gli utili, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, inclusivo, paritario, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.

La società, nello specifico, persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

- *sostenibilità economica, ...;*
- *sostenibilità ambientale, ...;*
- *sostenibilità sociale, ...;*
- *governo dell'impresa orientato all'adozione di modelli organizzativi di tipo orizzontale e flessibile, ove le relazioni laterali e l'affidamento all'esperienza dei lavoratori si sostituiscono alla gerarchia e alle specifiche formali; l'adozione di metriche oggettive per la valutazione e meritocratiche per la crescita dei lavoratori; e la comunicazione, trasparente, della strategia e delle scelte aziendali.*

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante la riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie portatrici di interesse. La società si impegna, inoltre, ad adottare un approccio che miri al benessere di tutte le figure coinvolte a tutti i livelli, seguendo pratiche commerciali consapevoli per ottenere salari equi e per promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale. L'impegno si estende altresì all'implementazione di una cultura aziendale che consideri centrale la cura delle persone, delle imprese e delle comunità coinvolte, nonché il rispetto dell'ambiente e del territorio, contribuendo a ridurre gli effetti negativi dell'attività economica lungo tutta la value chain."

"Doveri e responsabilità degli amministratori con riguardo alle attività "for benefit"

Fermo restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e delle strategie specifiche della società, l'organo amministrativo potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, oppure potrà individuare il soggetto responsabile, o i soggetti responsabili, cui affidare le predette funzioni e compiti, anche tra individui non dipendenti della società. È pertanto comunque riservata alla decisione collegiale di tutti gli amministratori in carica la nomina del soggetto o dei soggetti responsabili dell'impatto, cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.



L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune da allegarsi al bilancio che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza."

"L'amministratore unico ovvero gli amministratori redigono annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/2015, Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5 della medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata sul sito internet della società e in ogni altra forma che il responsabile dell'impatto (cd. Benefit Officer) dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omissi."

2.5 Diritto di recesso dei soci in caso di trasformazione in società benefit

Il passaggio da società non benefit a società benefit rappresenta un interrogativo legato all'individuazione dello spettro applicativo delle modifiche dell'oggetto sociale significative ai fini del recesso.

In linea generale si ritiene che l'introduzione delle finalità benefit comporti una modificazione significativa dell'oggetto sociale, dal momento che l'introduzione di uno scopo "aggiuntivo" da affiancare a quello lucrativo, nonché la discrezionalità di cui gli amministratori dispongono nell'attività di bilanciamento degli interessi che la stessa legge affida loro, parrebbero costituire fattori tali da determinare per i soci un incremento dell'alea (rispetto a quella inizialmente accettata investendo in un'ordinaria società lucrativa), nonché una possibile minore redditività dell'investimento.

Va dato atto che, in base ad un orientamento minoritario, la valutazione dell'idoneità della clausola di tipo benefit a far sorgere il recesso dovrebbe essere svolta in concreto, selezionando le ipotesi in cui l'introduzione della medesima clausola incida in modo sostanziale sul rischio connesso all'attività sociale. In particolare, ogni qualvolta la società, pur non possedendo la qualifica di benefit, abbia già adottato modelli imprenditoriali conformi ai principi di sostenibilità, e/o conformato le proprie scelte strategiche o di governance ai principi della *Corporate Social Responsibility* o, più in generale, abbia orientato i propri processi produttivi "alla creazione di valore sia per i soci, sia per altre categorie di soggetti, che si



riflette nell'attività esercitata e nell'organizzazione aziendale": la modifica dell'oggetto sociale non determinerebbe un cambiamento significativo dell'attività, tale da determinare l'attribuzione del diritto di recesso. Laddove invece "una società scelga di adeguare *ex novo* le proprie *policies* ai principi della teoria della responsabilità sociale d'impresa", prevedendo nel proprio statuto finalità di carattere benefit, si dovrebbe ritenere che, essendo modificate le condizioni originarie dell'investimento, i soci abbiano il diritto di recedere.

2.6 Differenze: S.B. / imprese sostenibili / B-Corp / imprese tradizionali / Terzo Settore

Vi è forse un abuso, nella vita quotidiana, dell'utilizzo dei termini del Terzo Settore, B-Corp e Società Benefit: è bene fare luce a riguardo delle diverse nature, peculiarità e differenze di queste società, partendo dalle definizioni di impresa tradizionale ed impresa sostenibile.

Le **imprese tradizionali** sono organizzazioni che si occupano della produzione o dello scambio di beni e servizi. Alcune loro caratteristiche che le distinguono sono:

- attività organizzata: l'imprenditore organizza e coordina i beni necessari per formare l'azienda;
- attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi: le imprese tradizionali possono essere coinvolte nell'acquisto di materie prime per poi trasformarle in prodotti finiti.

Un'**azienda sostenibile** è un'azienda rispettosa dell'ambiente, il che si traduce, ad esempio, in azioni virtuose volte a: ridurre le emissioni inquinanti; utilizzare le energie rinnovabili; diminuire l'impatto ambientale; contenere il consumo d'acqua (e delle altre risorse del Pianeta); smaltire attentamente i rifiuti; adottare soluzioni di economia circolare.

Spesso si tende a confondere le società benefit con le società certificate B-Corporation, tuttavia non esiste rapporto di equivalenza tra la qualifica giuridica delle due tipologie di società.

La **società benefit** è un'impresa che persegue, oltre al profitto, una finalità di beneficio comune. Si tratta di un modello economico innovativo, che opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. Essa è una normale società di persone o di capitali, che si impegna a bilanciare gli interessi degli azionisti con quelli degli altri portatori di interessi. Società benefit è una tipologia di qualifica giuridica legalmente riconosciuta che una società può assumere, e la modifica della forma legale è valida a tempo indeterminato. L'impegno iniziale richiesto concerne l'identificazione della finalità di beneficio comune e l'individuazione del soggetto responsabile (davanti al CDA) per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune.

Al contrario, la società **B-corporation** è una azienda responsabile, sostenibile e trasparente il cui scopo è più alto del solo guadagno, che si impegna a rispettare determinati *standard*



(*performance*, trasparenza e responsabilità) ed opera in modo tale da ottimizzare l' impatto positivo verso i suoi dipendenti, le comunità nelle quali opera e l'ambiente.

La società B-Corp, infatti, differisce dalla società benefit: non corrispondendo ad un tipologia di qualifica giuridica, fa riferimento ad aziende che hanno ottenuto una specifica certificazione rilasciata da parte del soggetto preposto (B-Lab) attraverso uno strumento di test denominato "*B-Impact Assesment*", misurazione di alcune performance sociali ambientali e di governance, che avviene con frequenza biennale.

Un'impresa può dunque:

- essere società benefit ma non avere certificazione B-Corp;
- certificata B-Corp ma non essere (almeno inizialmente) società benefit;
- società benefit ed essere certificata B-Corp.

Ancora diverse sono le aziende del **Terzo Settore**: con tale espressione si intende il complesso di enti privati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

3. GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ BENEFIT: ADEMPIMENTI ED IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

3.1 Governance delle società benefit e caratteristiche del Responsabile d'impatto

3.1.1 Gestione della società benefit

Per comprendere come debba essere organizzata la "Governance" di una società benefit è fondamentale la lettura del comma 380 e 381 art. 1 della L. 208/2015:

"380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori."

*La Governance quindi dovrà rispettare i canoni tradizionali previsti nel Codice Civile per le rispettive tipologie di società, a cui si dovranno aggiungere e coordinare anche quelli previsti per le società benefit: quindi gli amministratori oltre a perseguire obiettivi legati agli obblighi statutari e l'interesse dei soci (per la massimizzazione del profitto), che non vengono né annullati e né sostituiti, devono tenere conto di come conciliarli con il beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376 (**persone, comunità, territori e ambiente**)".*

3.1.2 Responsabile del perseguimento del beneficio comune

Sempre il comma 380 art. 1 della L. 208/2015 precisa che la società benefit deve individuare **"il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità"**.

Il comma 380 si limita a prevedere che la nomina venga fatta dalla società benefit, ma poi stabilendo, in caso di inosservanza, specifiche responsabilità degli amministratori con il successivo comma 381.

L'individuazione di tale figura, che può avere struttura monocratica o collegiale, è compito e responsabilità dell'organo amministrativo, come ben si deduce dal fatto che il comma 381 della legge 208/2015 fa ricadere la mancata nomina tra le responsabilità degli amministratori. Il suo inserimento ha come obiettivo il rafforzamento della struttura organizzativa della società, mediante l'attribuzione ad essa di funzioni e compiti di supporto agli amministratori



per il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Essa dovrebbe anche occuparsi di supervisionare le procedure aziendali per valutarne l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi specifici. Si tratta, pertanto, di una figura di ausilio che rafforza la struttura organizzativa preesistente e non di una nuova figura di controllo (Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19, 20 giugno 2016). Proprio per tale motivo, l'organo amministrativo dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione del soggetto o dei soggetti cui attribuire il ruolo, potendo esso decidere di coinvolgere funzioni già esistenti, di crearne di nuove al proprio interno, di attribuire competenze specifiche ad uno o più amministratori o di esternalizzare. In ogni caso è necessario garantire l'adozione di adeguati assetti organizzativi, alla luce del particolare contesto in cui tale figura opera, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dalla società.

Le funzioni ed i compiti affidati dovrebbero essere puntualmente individuati all'atto della nomina, tenendo in considerazione struttura, dimensione, complessità e peculiarità della specifica società *benefit*.

Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, il ruolo dovrebbe essere ricoperto da soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienze nello specifico ambito in cui la società intende perseguire le finalità di beneficio comune. Si ritiene che, soprattutto nelle entità di minori dimensioni, il ruolo possa essere ricoperto da un amministratore. Nelle entità più strutturate potrebbe, invece, risultare preferibile attribuire il ruolo all'interno dell'organo amministrativo (ad esempio, ad un amministratore delegato o ad un comitato composto da più amministratori), al fine di garantire una maggiore influenza nelle decisioni strategiche e una più solida integrazione delle finalità *benefit* nei processi decisionali. Per evidenti motivi, si ritiene che sia, invece, da escludere la possibilità di affidare il ruolo all'organo di controllo (o a suoi componenti) della società o all'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Per quanto concerne le responsabilità assunte dallo specifico ruolo, esse dovrebbero configurarsi come responsabilità funzionali ordinarie in aggiunta alle consuete responsabilità degli amministratori (ossia quelle di adeguata gestione e di bilanciamento di interessi).

Il Responsabile d'impatto, pertanto, potrà essere:

- l'intero organo amministrativo;
- uno dei membri dell'organo amministrativo al quale sia delegata tale funzione;
- un soggetto interno (dipendente qualificato) con adeguate competenze;
- un soggetto esterno (persona fisica consulente o professionista) terzo con adeguate competenze;
- un soggetto esterno (società di consulenza) con adeguate competenze;
- un soggetto esterno (studio professionale) con adeguate competenze.

Il Responsabile del perseguimento del beneficio comune potrà:

- avere già poteri gestori in quanto membro dell'organo amministrativo;
- non avere poteri gestori in quanto soggetto terzo che ha ricevuto specifico mandato dall'organo amministrativo;



- avere poteri gestori in quanto soggetto terzo (persona fisica) che ha ricevuto una specifica procura.

La funzione attribuita al Responsabile è, pertanto, duplice:

- da un lato assistere l'organo amministrativo nell'attività di lucida ed efficace programmazione del perseguimento delle finalità del beneficio comune (come a monte è stato definito nello statuto sociale). Attività che richiede la definizione di una "road map" che venga oggettivamente definita;
- dall'altro lato, garantire un monitoraggio dinamico sul perseguimento di tali finalità e obiettivi e, quindi, anche la misurazione oggettiva del percorso e dei risultati ottenuti e di quelli da raggiungere.

3.1.3 Ruolo del Dottore Commercialista

Non assumendo (necessariamente) il responsabile del perseguimento del beneficio comune alcun ruolo gestorio, ed avendo funzione e compito sostanzialmente di supporto all'organo amministrativo, non si ravvisa alcuna incompatibilità con la professione del Dottore Commercialista, essendo difficile trovare un consulente più competente del commercialista nel suggerire alla società (sia prima della scelta di diventare società benefit, sia dopo) un percorso adatto alla specifica tipologia di tale impresa; adatto alle competenze interne esistenti; adatto all'attività, alla dimensione ed alla struttura organizzativa di tale società. Ecco allora che il ruolo di consulenza direzionale e strategica del commercialista può essere valorizzato in un accompagnamento che origina dallo stimolo informativo da trasmettere in relazione ai potenziali di sviluppo che la società potrebbe ricevere; così come il supporto alla definizione delle specifiche finalità di beneficio comune e di quali siano le categorie di interessi da privilegiare.

Tale ruolo e supporto del Dottore Commercialista possono così anche completarsi con l'assunzione di un mandato professionale quale responsabile del perseguimento del beneficio comune. Tale funzione diverrebbe inoltre sinergica e complementare alla stessa attività di supporto professionale in merito al bilancio d'esercizio e, quindi, in relazione ai parametri e all'informativa da indicare nella Relazione sulla Gestione.

Un tema delicato, ma anche concreto, sarà quindi quello di proporre e gestire un'etica deontologica per i dottori commercialisti che intendessero specializzarsi in materia di società benefit, ESG, etc. e proporsi sul mercato in tale ambito.

È ragionevole ipotizzare che la coesistenza di finalità *profit* e *no profit* all'interno della medesima entità possa comportare delle ripercussioni a livello organizzativo, anche a causa dei potenziali conflitti di interesse.

Sotto il profilo gestorio, va evidenziato che la legge istitutiva delle società benefit (legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi da 376 a 384 e allegati 4 e 5) prevede che:



- le finalità di beneficio comune, oltre ad essere specificatamente indicate nell'oggetto sociale, debbano essere perseguite mediante una gestione della società benefit volta al bilanciamento dell'interesse dei soci con quello di coloro sui quali l'attività sociale può avere un impatto (co. 377);
- conformemente a quanto statutariamente previsto, la società benefit sia amministrata in modo tale che venga garantito il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi degli *stakeholders* qualificati (ossia delle categorie individuate al comma 376) (co. 380);
- venga individuato un soggetto responsabile (di seguito anche responsabile di impatto) cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (co. 380);
- l'eventuale inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi di bilanciamento di interessi di cui al punto 2. possa costituire inadempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, applicandosi, a tal fine, i rimedi previsti dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Per quanto concerne la struttura di *governance*, alcune analisi (C. Bellavite Pellegrini R. Caruso (2023) *Società Benefit - Profili giuridici ed economico-aziendali*, Egea) effettuate su una popolazione abbastanza rappresentativa di entità italiane che adottano "valori benefit" forniscono le seguenti evidenze empiriche:

- l'organo amministrativo presenta mediamente una struttura non ottimale sotto il profilo della rappresentatività di genere e della presenza di componenti indipendenti;
- il ruolo del presidente dell'organo amministrativo risulta spesso centrale (eccesso di concentrazione di potere), con il rischio che questi, assorbito nelle incombenze di breve termine, non riesca materialmente ad occuparsi dei progetti strategici di più ampio respiro, come quelli da implementare per il raggiungimento degli obiettivi benefit;
- nell'organo amministrativo non esistono generalmente altre forme di rappresentanza al di fuori di quelle legate al genere ed al settore di attività interna;
- al momento non si dispone di un dato chiaro relativamente al grado di coinvolgimento degli "altri portatori di interesse" nella *governance*.

Una figura essenziale nell'ambito della *governance* della società benefit è quella del **responsabile cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune** (Responsabile d'impatto).

Alcune analisi condotte con approccio qualitativo (mediante somministrazione di un questionario) su un campione di società benefit italiane esistenti a dicembre 2021 (C. Bellavite Pellegrini R. Caruso (2023) *Società Benefit - Profili giuridici ed economico-aziendali*, Egea) forniscono, anche se con un basso grado di rappresentazione statistica, le seguenti evidenze empiriche:



- la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di aver provveduto all'individuazione ed alla nomina del responsabile di impatto, e chi non vi ha ancora provveduto ha comunque dichiarato di volerlo fare;
- nella gran parte dei casi (oltre il 90%) il responsabile di impatto è una figura interna all'organizzazione della società benefit, dove ricopre principalmente il ruolo di amministratore (in oltre il 65% dei casi);
- la (minoritaria) scelta di affidare ad un soggetto esterno il ruolo di responsabile di impatto è spesso motivata da esigenze di maggiore professionalità ed imparzialità;
- il profilo ricercato per l'affidamento del ruolo di responsabile di impatto prevede generalmente il possesso di una laurea (in area economica, giuridica od umanistica) o un master con competenze specifiche;
- si richiedono al responsabile di impatto buone capacità relazionali, in virtù del fatto che lo stesso viene generalmente coinvolto nelle interlocuzioni con gli *stakeholders* (principalmente clienti e fornitori, enti del terzo settore, istituzioni del territorio, associazioni di categoria e istituti finanziari);
- nella maggior parte dei casi il responsabile di impatto ricopre un ruolo di primo piano nella definizione degli obiettivi strategici e programmatori di beneficio comune, ed è attivamente impiegato nelle attività di valutazione dell'impatto attraverso lo standard di misurazione scelto dalla società, nonché coinvolto nella redazione della relazione periodica.

Va rimarcato, comunque, che la bassa rappresentazione statistica del campione analizzato e la qualità delle risposte acquisite non consentono, ad oggi, di ottenere un quadro compiutamente definito del ruolo - in termini di inquadramento, competenze, coinvolgimento e responsabilità - effettivamente ricoperto dal responsabile di impatto delle società benefit esistenti.

Sempre in capo agli amministratori (con l'inevitabile supporto del responsabile di impatto) si ritiene che gravi l'obbligo, previsto dal comma 382 della legge 208/2015, di redigere una **relazione concernente il perseguimento del beneficio comune** da allegare al bilancio di esercizio. Tale relazione, che persegue l'evidente obiettivo di fornire ai terzi un'informazione trasparente anche per quanto concerne l'iniziativa benefit, deve contenere:

- a) la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) una valutazione dell'impatto di beneficio comune generato, utilizzando a tal fine standard esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti (allegato 4 alla legge 208/2015) e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione identificate dalla legge (allegato 5 alla legge 208/2015);
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

3.2 Redazione della relazione d'impatto (da allegare al bilancio)

Stando a quanto previsto dalla normativa, la società benefit deve predisporre annualmente una Relazione che incorpori obiettivi, risultati, impatti e nuovi impegni. La risposta alla norma non può essere superficiale per il rispetto della trasparenza e la relazione deve essere strettamente correlata alla dimensione strategica e gestionale dell'azienda. Si ricorda, infatti, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato controlla la veridicità dei testi e può irrogare sanzioni ai sensi delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e Codice del Consumo.

Ai sensi del comma 382 lett. a, b, c, infatti, gli amministratori sono titolari di un impegno statutariamente determinato di realizzare un processo che traduca gli obiettivi strategici (impegni statuari) in obiettivi specifici ed azioni correlate con evidenza degli esiti, che non necessariamente devono essere intenzionali.

"Ma chi redige la relazione?" La Legge n. 218/2015 affida agli amministratori l'onere di bilanciare l'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune e, prescrivendo di allegare la relazione annuale al bilancio, fa ricadere il documento tra i documenti di indiscussa competenza dell'organo gestorio nella sua collegialità.

La relazione, come gli altri documenti di bilancio, deve essere messa a disposizione del collegio sindacale se nominato; nulla, invece, è previsto in merito ad un suo deposito presso la sede sociale prima dell'assemblea, come anche nulla è previsto sulla necessità della sua approvazione dall'assemblea stessa. E' tuttavia assolutamente auspicabile e normale che la relazione debba essere resa disponibile presso la sede della società (prima della data fissata per l'assemblea) al pari di qualsiasi altro documento (bilancio, relazione sulla gestione, ecc.) per consentire ai soci di avere tutte le informazioni necessarie alla tutela dei loro interessi.

La relazione deve comprendere:

- a) la descrizione degli obiettivi perseguiti ed eventuali motivi del rallentamento;
- b) la valutazione dell'impatto generato dall'attività;
- c) i nuovi obiettivi di beneficio comune che la società intende raggiungere nell'esercizio successivo.

Alla base, quindi, della relazione annuale richiesta sarà necessario sviluppare:

- un vero e proprio Piano per la Gestione del Beneficio Comune, accompagnato da una conseguente attività di reporting e di monitoraggio periodico mediante anche indicatori;
- un percorso di valutazione dell'impatto.

È bene che il Piano per la Gestione del Beneficio Comune sia il risultato di un processo partecipativo in cui gli amministratori esprimono i propri obiettivi di lungo termine ed i relativi indicatori, anche identificando le condizioni necessarie affinché tali obiettivi possano essere



raggiunti e conducendo un'analisi di materialità che consenta di definire ciò che è effettivamente significativo, non solo per l'organizzazione, ma anche per i suoi *stakeholders*. La sua mancata pubblicazione della relazione (sul sito internet o – quando si tratti di soggetti tenuti alla pubblicazione del bilancio – presso il registro delle Imprese) o un errato uso degli strumenti di rendicontazione, ricadono nell'alveo della pubblicità ingannevole.

3.3 Standard di valutazione "consigliati" per la redazione della Relazione d'impatto

Dal punto di vista dei contenuti, la valutazione d'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi (Allegato 5, comma 378, art. 1, L. n. 208/2015):

1. il governo dell'impresa per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle attività di beneficio comune;
2. i rapporti con i lavoratori, e in particolare su retribuzioni e benefit;
3. i rapporti con altri portatori di interessi, quali i fornitori;
4. l'ambiente, e quindi il ciclo di vita dei prodotti e servizi.

La valutazione dell'impatto è un elemento sfidante. Interpretando lo spirito della legge, la valutazione deve essere sia qualitativa che quantitativa e deve illustrare il valore generato dall'impresa per la società ed i soggetti coinvolti. Non viene fornita però una definizione univoca di "impatto", ma esistono molte interpretazioni e metodologie utilizzate per misurarlo.

Ma a quali strumenti si può ricorrere per redigere a fine anno la valutazione d'impatto?

L'allegato 4 della L. 208/2015 prevede che lo *standard* di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit sia in grado di indicare le finalità di beneficio comune individuate nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente e sia sviluppato da un ente non controllato dalla società benefit.

In questo specifico elaborato si presentano tre possibili strumenti suggeriti da Asso-benefit, che possono consentire alle società benefit di evadere in modo chiaro le richieste di legge e di pubblicare a fine anno una valutazione d'impatto:

- il *benefit impact assessment* (BIA);
- il *measuring impact framework* (MIF);
- l'*impact reporting and investments standards* (IRIS).

Il benefit impact assessment (BIA)

La legge n. 208/2015 ha adottato come riferimento per la valutazione di impatto l'architettura del *Benefit Impact Assessment* (BIA); questo strumento è stato sviluppato a partire dal 2006 dallo *Standards Advisory Council* dell'ente non-profit B-Lab ed è disponibile gratuitamente *online*.

In base a quanto specificato dalla legge italiana, una società benefit può, quindi, contare



sull'aderenza al BIA nel redigere la relazione di impatto.

Oltre ad essere utilizzabile in modo totalmente gratuito ed in lingua italiana, il BIA presenta altre caratteristiche peculiari che lo rendono appetibile come strumento di misurazione, ossia:

- l'adattabilità: vi sono oltre 100 versioni della valutazione tra le quali un'azienda può scegliere, in funzione delle proprie dimensioni, del settore di attività e dell'area geografica di operatività;
- la facilità di utilizzo, anche per PMI;
- la dinamicità: grazie ai *feedback* degli *users*, B-Lab aggiorna con cadenza biennale le *release*;
- la trasparenza: i criteri e le ponderazioni per ciascuna area d'impatto sono disponibili nella valutazione;
- l'indipendenza: un gruppo di esperti e professionisti controllano la qualità dello standard.

Una volta completato il BIA e soddisfatti i requisiti di legge, nulla vieta all'impresa di completare l'analisi con ulteriori strumenti dedicati alla misurazione di tematiche espresse tra le finalità specifiche del beneficio comune. Esistono, ad esempio, strumenti dedicati per la misurazione del grado di felicità dei dipendenti, oppure l'efficacia di protocolli medici adottati da società che operano in ambito sanitario.

Il measuring impact framework (MIF)

Negli ultimi anni diverse imprese del settore *profit* hanno adottato, per la misurazione delle ricadute delle proprie azioni sulla società, il *Measuring Impact Framework*, metodologia di misurazione dell'impatto realizzata nel 2008 dal *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, al fine di aiutare le imprese a comprendere la dimensione del proprio contributo sociale. La metodologia si articola in 4 fasi: definizione del perimetro dell'analisi; misurazione degli impatti diretti ed indiretti; valutazione del contributo effettivo; implementazione di azioni di risposta e mitigazione. Non è uno standard di misurazione come può essere il BIA ma un modello (*framework*) vero e proprio per adottare il quale le imprese sono portate a coinvolgere soggetti interni e consulenti esterni.

L'impact reporting and investments standards (IRIS)

Gli *Impact Reporting and Investment Standards (IRIS)* sviluppati dal GIIN (*Global Impact Investing Network*), organizzazione *non-profit* avente quale obiettivo principale l'aumento in termini di ampiezza e efficacia dell'*impact investing*, suggeriscono un modello per descrivere le prestazioni sociali ed ambientali, ed assicurare misurazioni uniformi.

Il *framework* può essere applicato in tutti i settori e regioni geografiche, ed è stato organizzato in sei aree tematiche principali:

- descrizione dell'organizzazione, incluse le informazioni sulla missione, modello operativo e sede di un'azienda;



- descrizione del prodotto, incluse le informazioni sui prodotti, sui servizi e sulla base di clienti target dell'azienda;
- *performance* finanziaria, inclusi i parametri di *performance* finanziaria coerenti con gli U.S. GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) e gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS);
- impatto operativo, incluse le descrizioni delle politiche aziendali, i dipendenti e le prestazioni ambientali;
- impatto sul prodotto, incluse le descrizioni e le misure dei benefici dei prodotti e dei servizi dell'azienda.

Il format IRIS è molto diffuso ed adottato anche tra le PMI, poiché il suo impiego richiede poca esperienza nel settore e comporta bassissimi costi di utilizzo.

Trovati i modelli di riferimento per pubblicare una valutazione d'impatto, si pone ora il problema di capire quali strumenti sono a nostra disposizione per strutturare il contenuto. Abbiamo sottolineato in precedenza che nella valutazione d'impatto è importante la trasparenza nei confronti degli *stakeholders*; una risposta alla nostra domanda si può rinvenire nelle *non financial disclosure* e, quindi, nei principali *framework* e *standard* internazionali nati per supportare le organizzazioni nel potenziare la propria capacità di rappresentazione del valore creato.

Si fa riferimento in particolare ai *GRI Standards* emanati dal *Global Reporting Initiative* (GRI) e al *Framework* del Reporting Integrato dell'IIRC.

I *GRI Standards* sono suddivisi in due grandi categorie: gli *standard* universali e gli *standard* "topic-specific".

Il punto di partenza è lo *standard* universale GRI 101 che consente di identificare gli aspetti dell'attività d'impresa che hanno prodotto gli impatti più significativi sugli *stakeholders* (comunità locali, dipendenti, ambiente, consumatori, ecc.).

Vi sono poi altri due *standards* universali:

- il GRI 102, diretto a guidare un'organizzazione nel riportare informazioni materiali relative all'impatto dell'entità sul contesto socio-ambientale;
- il GRI 103, il quale fa riferimento alla descrizione dell'approccio manageriale ai temi materiali per gli *stakeholders*.

Gli *standard* GRI "topic-specific" sono organizzati in tre categorie fondamentali per la sostenibilità, ovvero quella economica (serie 200), ambientale (serie 300) e sociale (serie 400).

Il *Framework* del Reporting Integrato dell'IIRC fa riferimento a sei forme di capitali (ovvero risorse) che un'organizzazione utilizza: capitale finanziario, capitale materiale, capitale sociale e relazionale, capitale intellettuale organizzativo, capitale umano e capitale naturale. Questo approccio mira a dimostrare il legame tra strategia, performance e contesto sociale, ambientale ed economico. Fornisce quindi un modello in cui si possono collocare i singoli aspetti della rendicontazione e della valutazione di impatto di una Società Benefit.

E' possibile stabilire una correlazione tra i temi oggetto di *disclosure* ex L. 208/15 ed ex D.Lgs.n.254/16 e i principali *standard* e *framework* di *reporting* non finanziario, così come nel seguito schematizzato.

	AREE DI IMPATTO	PRINCIPALI FRAMEWORK E STANDARD INTERNAZIONALI		
	EX LEGGE 208/15	BUSINESS IMPACT ASSESSMENT	STANDARDS GRI 2016	FRAMEWORK IR 2013
IMPATTI DELLA SOCIETA' BENEFIT	GOVERNANCE	BIA - Modelli aziendali di impatto		
		BIA - Governance		
	GESTIONE DELLE PERSONE	BIA - Dipendenti		
	RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI	BIA - Comunità		
	AMBIENTE	BIA - Ambiente		

3.4 Ruolo dell'Organo di controllo

Il collegio sindacale (o il sindaco unico) – stante l'obbligo a proprio carico di verificare il rispetto da parte degli amministratori della legge e dello statuto – è tenuto a sottoporre a verifica anche la relazione di impatto, al pari delle altre informative annuali. Verificare la relazione di impatto significa appurare che essa descriva quali siano gli obiettivi sociali raggiunti e che questi rispecchino quelli prefissati.

I compiti dell'organo di controllo, tuttavia, non si esauriscono nella verifica della relazione di impatto; sarà infatti necessario vigilare anche sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno ad assicurare che le informazioni rilevanti siano raccolte e trasfuse nella relazione.

Il collegio sindacale dovrà pertanto valutare l'operato degli amministratori anche in funzione del bilanciamento tra scopo *profit* e scopo *benefit*, sull'adeguatezza del soggetto incaricato ex comma 380 a ricoprire il ruolo affidatogli.



3.5 Attestazione della relazione d’impatto ed il futuro dell’*assurance* di sostenibilità

Il revisore legale è tenuto, ad oggi, ad esprimere solamente un giudizio di coerenza tra il bilancio e la relazione d’impatto, tuttavia sussiste la possibilità che la relazione venga sottoposto ad *assurance* in modo volontario. In futuro, gli incarichi di *assurance* in tema ESG, per le società benefit, saranno sempre più richiesti, poiché l’evoluzione della normativa in materia ed i nuovi standard di rendicontazione, diretti ad informare in modo chiaro esaustivo e trasparente gli utilizzatori delle informazioni non finanziarie, porteranno a richiedere sempre più l’intervento di soggetti indipendenti, quali i revisori, per l’attestazione delle informazioni fornite. In tale processo, il ruolo del revisore è fondamentale per acquisire la piena fiducia degli *stakeholders*.

Attualmente il principio professionale internazionale di riferimento per gli incarichi di revisione delle informazioni di sostenibilità è l’*ISAE3000 Revised*, che tratta degli incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell’informativa finanziaria storica.

Il principio definisce l’incarico *assurance* quello in cui “*un professionista ha lo scopo di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile, nelle informazioni sull’oggetto (ossia nel risultato della misurazione o della valutazione di un oggetto sottostante rispetto a determinati criteri)*”. Esso contiene regole e linee guida per gli incarichi di attestazione di “*assurance ragionevole*” e di “*assurance limitata*”.

4. TEMATICHE FISCALI

4.1 Deducibilità dei costi sostenuti ai fini benefit

Dal punto di vista tributario, una questione che può senz'altro risultare d'interesse per le società benefit è la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito imponibile le spese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti con finalità sociali (c.d. "interesse comune"). Ai fini della deducibilità di un costo, vanno considerate le condizioni normativamente previste dall'ordinamento tributario, ossia, in sostanza:

- la certezza e l'obiettiva determinabilità (articolo 109, comma 1, del Tuir);
- la competenza temporale (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir);
- l'imputazione a conto economico (articolo 109, comma 4, del Tuir);
- l'inerenza.

Avendo riguardo ai summenzionati costi sostenuti dalle società benefit per perseguire gli obiettivi di "beneficio comune", non è difficile riscontrare come assuma particolare rilevanza il rispetto del requisito dell'inerenza.

È necessario ricordare che l'inerenza non è un concetto disciplinato da una normativa in particolare, bensì una caratteristica strutturale del concetto stesso di reddito. Rappresenta, infatti, il principio che identifica il necessario collegamento che deve sussistere tra un componente economico e l'attività esercitata, o da esercitarsi, da parte dell'imprenditore.

In altri termini, devono ritenersi inerenti tutti i costi che l'impresa sostiene nell'interesse della realizzazione del proprio programma economico, e che pertanto possono apportare (anche in via indiretta e mediata) un'utilità alla sua attività produttiva, e non al conseguimento di ricavi.

Ciò ha particolare rilevanza nel contesto delle società benefit, in quanto è probabile che i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti con finalità sociale non concorrano (direttamente) a realizzare componenti positivi di reddito.

Tuttavia, si ritiene che tali costi possano in ogni caso essere considerati inerenti, visto e considerato che il perseguimento delle finalità di beneficio comune inserite nell'oggetto sociale si allacciano indissolubilmente all'attività dell'impresa.

Sul punto, va segnalato che eventuali contestazioni in ordine all'inerenza o all'antieconomicità delle spese sostenute devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del chiaro disposto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, introdotto dalla Legge 130/2022 di riforma del contenzioso tributario.

In definitiva, ancorché non sia prevista alcuna disposizione normativa specifica in tal senso, e visto che non sono noti interventi di prassi o di giurisprudenza sul tema, considerando i principi generali dell'ordinamento tributario, si può concludere che potrebbe considerarsi rispettato il principio di inerenza per le spese sostenute riconducibili ai progetti di "beneficio comune" previsti nell'oggetto sociale.



4.2 Detraibilità dell'IVA relativamente alle spese sostenute per i progetti benefit

Un discorso più articolato deve essere effettuato con riguardo alla detraibilità dell'Iva riconducibile alle spese sostenute nel contesto di progetti di interesse comune realizzati dalle società benefit. Infatti, ai fini della detraibilità del tributo comunitario, oltre all'inerenza, deve essere rispettato anche il requisito dell'afferenza. Tale ultimo postulato è disciplinato nel nostro ordinamento dall'articolo 19, comma 2, del Dpr. 633/1972, a mente del quale *"non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta [...]" e deriva dalla disposizione contenuta nell'articolo 168 della Direttiva n. 112/2006/CE, la quale prescrive che "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo è[...]"*.

Per effetto delle richiamate previsioni normative, si ricava che la detrazione dell'Iva spetta, in linea di principio, limitatamente alle spese per l'acquisto di beni e servizi impiegati per effettuare operazioni attive soggette all'imposta. Difatti, come affermato in più occasioni dalla Corte di Giustizia Europea (ex multis, si segnala la sentenza del 14 settembre 2017, causa C132/16), *"affinché il diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, è necessaria la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione"*, con la conseguenza che *"il diritto a detrarre l'IVA gravante sull'acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione"*.

In sostanza, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta "a monte" in occasione dell'acquisto di beni e servizi è dunque consentito nella misura in cui tali acquisti – effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione – si riferiscono ad operazioni imponibili effettuate "a valle".

A prima vista potrebbe apparire che, nel caso delle spese sostenute per conseguire i progetti di beneficio comune, il nesso "diretto ed immediato" tra le operazioni "a monte" e quelle "a valle" non sussista. Ciò troverebbe conferma considerando i principi contenuti nelle risposte ad interpello n. 273/2022 e n. 338/2020 dell'Agenzia delle Entrate, la quale, affrontando il caso della detraibilità dell'Iva riferita alle spese concernenti il c.d. "welfare aziendale" – che presentano senz'altro delle affinità con quelle qui analizzate – ha disconosciuto la detraibilità del tributo comunitario.

Le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione finanziaria non sono tuttavia convincenti.

A differenza rispetto quanto riportato nei sopra menzionati documenti di prassi, è possibile, invece, sostenere che le spese riferite al "welfare aziendale" e più in generale le spese sostenute dalle società benefit in occasione della realizzazione di progetti di interesse comune, siano inquadrabili tra le "spese generali", ossia spese che, seppur non



immediatamente riconducibili all'effettuazione di operazioni attive, afferiscono comunque, anche in via indiretta, all'esercizio d'impresa (o all'attività professionale).

Ebbene, in relazione alle "spese generali" il diritto alla detrazione dell'Iva deve essere comunque garantito, come statuito dai giudici della Corte di Giustizia Europea (sentenze del 29 ottobre 2009, causa C29/08, e del 18 luglio 2013, causa C124/12), secondo i quali *"il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce"*, avendo tali spese, continuano i giudici comunitari, *"un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo"*.

Quelli appena riportati sono principi che si ritengono applicabili anche alle spese analizzate nel presente elaborato, posto che, ancorché indirettamente (consolidamento dell'immagine aziendale, sviluppo della produttività del personale, ecc.), contribuiscono a migliorare la *performance* dell'impresa, incrementandone conseguentemente la redditività (si veda, in proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 17 novembre 2022, causa C-607/20).

Per concludere, prendendo anche atto che ad oggi non si riscontrano chiarimenti di prassi o pronunce giurisprudenziali al riguardo, si potrebbe ritenere che vada riconosciuta la detraibilità dell'Iva in capo alle società benefit in relazione alle spese sostenute nel contesto dei progetti di beneficio comune previsti dall'oggetto sociale, risultando le stesse inquadrabili tra quelle "generali".

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Sanzioni dell'AGCOM

Il termine *Greenwashing* designa la pratica ingannevole utilizzata come strategia di *marketing* da alcune aziende al fine di mostrare un impegno ambientale "fittizio", con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei consumatori attenti alla sostenibilità che oggi rappresentano una buona fetta di pubblico, tramite campagne e messaggi pubblicitari e/o iniziative di responsabilità sociale.

Per quanto attualmente in Italia non vi sia una vera e propria norma che regoli, definisca e persegua le pratiche legate al *Greenwashing*, si può ricorrere ad alcuni principi basilari che potrebbero limitare i danni contro consumatori e cittadini, a partire da quelli "scolpiti" nella Costituzione italiana che tutela il consumatore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-3 Cost. in cui emerge l'esistenza di un nucleo di diritti dell'individuo nella qualità di consumatore.

Il fenomeno del *Greenwashing* ha fortemente influenzato anche l'ambito finanziario, il quale pone massima attenzione sulla diffusione dei criteri ESG (*Environmental, Social e Governance*). Ma gli enti regolatori sono ancora lontani dall'evitare il cosiddetto "ambientalismo di facciata". La stessa autorità amministrativa indipendente che controlla la Borsa Italiana, CONSOB, ha espresso nel suo recente quaderno "La finanza per lo sviluppo sostenibile" alcune preoccupazioni alla luce dell'accrescersi dell'attenzione sui fattori ESG.

Il *greenwashing* può rientrare nel quadro della concorrenza sleale (art. 2598 Codice Civile): l'atto che integra una concorrenza sleale può essere inibito (art. 2599 Codice Civile) e può essere imposto un risarcimento dei danni (art. 2600 Codice Civile).

Nel 2023 lo stesso istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha istituito una *Task Force* contro il *Greenwashing* a supporto di operatori finanziari, autorità vigilanti e imprese. La creazione della *Task Force* si fonda sul ruolo istituzionale che ISPRA ricopre nell'ambito della finanza sostenibile, con l'applicazione del marchio "Ecolabel UE" ai prodotti finanziari e le richieste pervenute ad ISPRA da parte delle autorità di vigilanza e degli operatori finanziari che necessitano di dati ed informazioni ambientali per dare supporto all'applicazione della Tassonomia UE agli investimenti sostenibili in Italia.

Tabella Autorità e misure a confronto

Paesi	Autorità	Misure
Italia	Ordinamento Giuridico	Costituzione Italiana
	Consob	Richiami
		Regulatory Technical Standard
		Richiamo di attenzione n. 1/20
		Quad. "finanza per lo sviluppo sostenibile"
	ISPRA	Task Force
	Autorità Garante del mercato e della Concorrenza	Istruttoria/Sanzioni
Istituto Autodisciplina Pubblicitaria	Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale	

Paesi	Autorità	Misure
Francia	Assemblea Nazionale Francese	Legge sul Clima e sulla Resilienza
	Governo	Codice del Consumo
	Conseil d'Etat	Decreto
	Autorité des marchés financiers	Supervision 2022
Germania	BaFin	Linee guida per i fondi sostenibili
Gran Bretagna	Ordinamento Giuridico	Business Protection from Misleading Marketing Regulations
	Advertising Standards Authority	Ad Net Zero
	Competition and Market Authority	Green Claims Code
Stati Uniti	Federal Trade Commission	Green Guides
	Securities and Exchange Commission	Examination Priorities 2022 Climate and Environmental, Social and Governance Task Force
	United States Environmental Protection Agency	Standard ed etichettature
Unione Europea	Commissione Europea	Direttiva sui diritti dei consumatori
		Direttiva sulle pratiche commerciali sleali
		Empowering Consumers for the Green Transition
		Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari
		European Green Bond Standard
		Direttiva Green Claims
	Parlamento Europeo	Iniziativa Right to Repair
	Parlamento Europeo	Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde Proposta di Regolamento sui green Bond europei
ESMA	Roadmap per la finanza sostenibile	
Internazionale	Nazioni Unite	International Financial Reporting Standards Foundation
		Sustainable Development Investing
	Global Investors for Sustainable Development Alliance	Metriche settoriali
	Banca Mondiale	Financing for Sustainable Development report 2022
	Fondo Monetario Internazionale	Global Financial Stability Report 2022
International Capital Market Association	Green Bond Principles	



5.2 Ri-trasformazione: questa volta in società non benefit

Nelle S.p.A. benefit, ai sensi dell'art. 2437 comma 1 lett. a) c.c., hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, quando trattasi di un "cambiamento significativo" dell'attività della società.

Per quanto concerne le S.r.l. invece, in base all'art. 2473 comma 1 c.c., costituiscono causa legale di recesso da un lato il non aver consentito al cambiamento dell'oggetto sociale e, dall'altro, il compimento di operazioni che determinano una "sostanziale modificazione" dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo.

In definitiva, perdere la qualifica di società benefit per una sanzione dell'AGCOM, parrebbe non integrare una causa di diritto di recesso del socio, in quanto, in ottemperanza a tale scenario, si preclude la possibilità di deliberazione riguardante il cambiamento della qualifica della società e dell'oggetto sociale.

5.3 Responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale.

Il legislatore italiano si è limitato a statuire che la società deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, la nomina del/dei responsabile/i spetta agli amministratori, i quali tra l'altro possono incorrere in responsabilità qualora non procedano alla stessa.

L'eventuale responsabilità del soggetto preposto al perseguimento del beneficio comune non esonera gli (altri) amministratori dalla responsabilità per non aver perseguito le finalità di predetto beneficio sociale sancite dallo statuto e per non aver gestito l'impresa in modo da bilanciare l'interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti.

L'inosservanza dei menzionati obblighi può costituire inadempimento dei doveri degli amministratori imposti dalla legge e dallo statuto, comportando l'applicazione di "quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori". Trovano, quindi, generale applicazione gli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., in materia, di responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi.

È necessario, comunque, suddividere in due parti la struttura dell'oggetto sociale: la prima strettamente legata alla natura *profit* della società e la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare. Ciò al fine di evitare rischi di responsabilità per quegli amministratori che si dovessero concentrare anche sullo scopo di impatto sociale. In particolare, non potranno essere censurati gli amministratori che, nel perseguire l'oggetto sociale, riducano il margine di guadagno a vantaggio degli scopi altruistici che la società si prefigge, mentre potrebbero esserlo coloro che, per far conseguire un lucro maggiore, trascurino gli aspetti solidaristici che dovrebbero caratterizzare le attività della società stessa.



6. CASE STUDY

6.1 I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

I.CO.P. nel 2020 aderisce al modello di società benefit e, così, struttura alcune attività di promozione sociale che già effettuava.

Descrizione azienda

Si tratta di una storica azienda di Basiliano (UD) attiva dal 1920 nel settore delle costruzioni speciali con specializzazione in viadotti, sottopassi ferroviari, stradali, opere marittime e di difesa idraulica con l'utilizzo di due tecnologie speciali:

- il *microtunnelling*, considerata "amica dell'ambiente" per l'utilizzo di tecniche "senza trincea" che riducono al minimo gli scavi in superficie e, quindi, il relativo impatto ambientale;
- la tecnica dell'idrofresa per la realizzazione di fondazioni speciali.

L'azienda oggi occupa circa 275 persone.

L'azionariato fa capo alla Famiglia Petrucco (oggi in azienda la 3a e 4a generazione) e da Friulia S.p.A..

Motivazioni della scelta di diventare benefit

La società, ancora prima di diventare benefit, aveva avviato alcune attività di promozione sociale e questo nuovo modello societario ha consentito di strutturare tali attività in un quadro normativo riconosciuto sul piano giuridico, fiscale e della comunicazione.

Tramite questa modalità si è voluto anche ribadire la centralità dell'impresa rispetto all'imprenditore, prefiggendosi inoltre l'obiettivo di corresponsabilizzare e motivare i dipendenti nelle varie attività di promozione sociale di cui essi sono fruitori, ma anche generatori essi stessi.

Vi è altresì volontà di superare la figura dell'ente quale mero erogatore di liberalità al fine di diventare un produttore strutturato di promozione sociale.

Attività caratterizzanti

Le attività caratterizzanti l'impresa corrispondono alle seguenti:

- cooperazione Internazionale: I.CO.P. S.p.A. opera con una *Social Branch* nel Sud Sudan che fa formazione professionale avvalendosi di macchine per aprire i pozzi per l'acqua, a cui si affiancano una azienda agricola sostenibile ed un mini incubatore di microimprese;
- *welfare* aziendale: centro estivo per figli e nipoti dei dipendenti, comprensivo di mensa aziendale gratuita con prodotti a Km 0; polizza sanitaria integrativa gratuita per i dipendenti; progetti di conciliazione famiglia-lavoro (orari, ferie, ecc.); *camper* aziendale in comodato per i dipendenti; e niente cartellini;



- rete territoriale: partecipa alla Onlus "Vicini di casa" con la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di alloggi da concedere in comodato gratuito e/o ad affitto calmierato; propone il finanziamento di corsi di laurea e Master su Fondazioni speciali, ospitalità ai tesisti, tirocini e scuola edile; partecipazione iniziative di Housing sociale e riqualificazione di centri aggregazione.

La struttura e l'organizzazione benefit

Il cambiamento dell'oggetto sociale avviene su due livelli:

- la permeazione della parte dell'oggetto sociale classico con elementi che ne qualificano/vincolano l'attività in funzione ambientale e/o sociale;
- l'elencazione specifica delle attività di sostenibilità e promozione sociale che si intendono sviluppare.

Viene promossa l'adozione di una governance allargata, costituita da CdA classico + *Advisor Board* (gestione ordinaria, *budget*, integrazione anzianità aziendale); Codice Etico; certificazioni.

Infine, per quanto concerne il delegato della sostenibilità, fa capo alla qualità e all'*Advisor Board* responsabile dello sviluppo/implementazione dei programmi benefit e ESG.

I programmi futuri a cui I.CO.P. ambisce sono di seguito elencati:

- ridisegnare il sistema premiante ed incentivante in misura correlata e integrata sia agli obiettivi economici che a quelli benefit;
- completare l'iter per la certificazione B-Corp;
- definire un *range* retributivo min-max;
- definire la *policy* relativa alla distribuzione di dividendi.

La Relazione d'impatto

Nella relazione di impatto del 2022 si dà conto in via preliminare della valutazione B-Assessment che raggiunge 90,3 di punteggio e che le consente di avviare l'iter per diventare B-Corp che rientra pertanto a pieno titolo nei programmi futuri.

È articolata nei vari punti: *Governance, Diversity and Inclusion, SA 8000, Accoglienza, ISO 50001* e in ciascuno dei capitoli dà conto dell'attività svolta e delle prospettive.

Infine viene esplicitata la definizione degli obiettivi 2023 declinate in 5 aree: *Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti*.



6.2 SWG S.p.A. Società Benefit

SWG nel 2023 aderisce al modello di società benefit ed avvia alcune attività di promozione sociale soprattutto rivolte ai dipendenti.

Descrizione azienda

SWG S.p.A. è una storica azienda di Trieste attiva da anni nel settore delle ricerche demoscopiche e di mercato, delle indagini e dei sondaggi d'opinione. Oggi è leader in Italia nel segmento public policy, per la qualità scientifica delle ricerche, l'approccio consulenziale e per l'utilizzo di soluzioni all'avanguardia nelle rilevazioni e nel trattamento dei dati.

L'azienda occupa 30 persone, ma ha un indotto qualificato di circa 250-300 intervistatori qualificati.

L'azionariato fa capo ad Adrio De Carolis e Cristina Salami ed a Friulia S.p.A..

Motivazioni della scelta di diventare benefit

La società svolge un'attività di costante monitoraggio dei livelli di relazione e soddisfazione che gli *stakeholders* hanno nei confronti dei committenti delle ricerche (aziende, partiti politici, istituzioni). È stato perciò, quasi, naturale formalizzare la trasformazione in società benefit per accrescere e progettare un itinerario di crescita del livello della responsabilità sociale anche al proprio interno. SWG conta così di accrescere la responsabilità sociale dei dipendenti nel loro lavoro, dal momento che questi ultimi, spesso, si trovano a contatto con temi ed opinioni che necessitano di essere trattate con maggiore attenzione etica e rispetto della diversità.

C'è inoltre, una crescente attenzione da parte dei committenti a parametri di riferimento per misurare attendibilità e qualità etica dell'operatore della ricerca e, quindi, essere una società benefit diventa anche una qualifica sempre più importante per competere sul mercato.

Serve a comunicare all'esterno e all'interno dell'azienda l'impegno etico ed organizzativo per dare sempre più valore ed importanza alla rilevazione ed al confronto con le opinioni e la soddisfazione della clientela.

Attività caratterizzanti

Le attività caratterizzanti corrispondono alle seguenti:

- benessere e coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori: premio di risultato collegato ai risultati aziendali, polizza sanitaria, nuova organizzazione degli uffici con attenzione a vivibilità e socialità interna, smart working regolato e negoziato su esigenze familiari e personali, flessibilità ampia dell'orario ed eliminazione del cartellino;
- relazioni con il territorio: rapporti con le Università e con SISSA per l'innovazione e per sviluppo di algoritmi e di software gestori dello storico database della SWG, rendere la società totalmente *carbon free* anche tramite progetto di riforestazione del Carso distrutto dall'incendio.



La struttura e l'organizzazione benefit

Il cambiamento dell'oggetto sociale avviene su due livelli:

- la permeazione della parte dell'oggetto sociale classico con elementi che ne qualificano/vincolano l'attività in funzione ambientale e/o sociale;
- elencazione specifica delle attività di sostenibilità e promozione sociale che si intendono sviluppare.

Viene promossa l'adozione di una *governance* aperta, costituita da CdA classico con Amministratore indipendente, Codice Etico e certificazioni qualità, OdV ex lege 231.

Delegato alla sostenibilità: fa capo al Responsabile Qualità e CFO che segue in prima persona l'avvio e la gestione dei programmi benefit.

Viene avviato un Comitato interno di almeno 6 operatori di orientamento politico vario per il trattamento e presentazione dei dati sulle intenzioni di voto che opera su cadenza settimanale.

Programmi futuri:

- avviato il processo per SA 8000 certificazione etica;
- avviare la Certificazione per la parità di genere.

La Relazione d'impatto

Vista la recente adesione al modello benefit non ha ancora redatto la Relazione d'impatto.

6.3 CIVIBANK, Banca di Cividale S.p.A. Società Benefit

Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, iscritto all'Albo dei gruppi Bancari. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG.

Nel sito CIVIBANK si trovano diverse informazioni relative agli aspetti benefit della banca. Lo Statuto sociale, all'art. 3 (Oggetto sociale) riporta la seguente dicitura: "*Civibank, nell'esercizio dell'attività economica, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune....*".

Per la certificazione B-Corp si parla invece di misurazione delle *performance* in campo economico, sociale e ambientale.

Nel sito si citano le iniziative sostenibili di Civibank:

- il *crowdfunding* a favore di associazioni *no-profit*;
- l'educazione finanziaria a favore di scuole e famiglie;
- borse di studio previdenziali per studenti meritevoli (soci e/o figli di soci della banca);



Poi è pubblicata la DFN redatta secondo i principi GRI e la Relazione d'impatto generato con *standard* di valutazione BIA ("*B Impact Assesment*" di B-Lab). In quest'ultimo è previsto lo sviluppo di servizi per prodotti *green* dei clienti e progetto *score* ESG, tramite questionario, su un campione di aziende locali.

La DNF è certificata da KPMG, ma l'ultima DNF pubblicata è relativa al 2021. La relazione KPMG attesta la conformità ai principi GRI.

La documentazione è completa, seppure datata. Interessante sarebbe comparare con altre banche (di credito cooperativo ad esempio).

6.4 Aboca S.p.A. - Società Agricola

Controllante di un gruppo di imprese attive nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, svolge direttamente attività agricola ed è connessa ad un gruppo di altre società (Apoteca Natura S.p.A.) che si compone di società commerciali, di società che prestano servizi connessi ai prodotti per la salute ed ha sviluppato un network di affiliazione commerciale di farmacie indipendenti oltre a detenere una partecipazione di maggioranza nella società Farmacie Fiorentine A.F.A.M. S.p.A. Quest'ultime rappresentano un laboratorio di ricerca e sviluppo a supporto della rete.

Descrizione azienda

Principale operatore italiano e tra i principali a livello europeo nel settore della produzione di integratori alimentari e dispositivi medici con particolare riferimento al settore salutistico. Svolge direttamente parte dell'attività agricola in Valtiberina. Risulta rilevante l'attività di ricerca e sperimentazione anche nel settore agricolo. Dal 2019 risulta attivo un impianto di lavorazione carni alimentato da allevamenti gestiti in proprio per soddisfare sia esigenze di utilizzo interno che di mercato.

Motivazioni della scelta di diventare benefit

Dichiarate dall'Amministratore Delegato / Presidente che copre anche la carica di Responsabile d'impatto: *"Aboca è un'impresa costruita su una profonda attenzione al rapporto tra uomo e natura. Il loro lavoro consiste nel ricercare l'innovazione terapeutica attraverso sostanze naturali, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente. L'evoluzione del percorso descritto dettagliatamente nella Relazione d'impatto, li ha portati a diventare società Benefit nel 2018 per misurare ogni anno il loro operato e la generazione di valore positivo attraverso uno strumento pubblico: la Relazione d'impatto."*

Inoltre, si definiscono una filiera verticalmente integrata: ricerca - sviluppo - produzione - distribuzione - comunicazione.

Attività caratterizzanti

Descritte in modo dettagliato nella Relazione d'impatto che si considera un essenziale



momento di comunicazione all'esterno oltre che un'importante occasione di analisi e allineamento all'interno dell'azienda.

Ricerca e sviluppo

- Ricerca storica
- Pubblicazioni scientifiche
- Ricerca agricola

Nuovi modelli di filiera

- Formazione professionisti della salute
- "Aboca Sales Accademy"
- Progetto evoluzione supply chain
- Conferma del supporto al consorzio *Ecovprint*

Pratiche ambientali evolute

- Conversione ettari al biologico e ampliamento Bio-vincolo
- Più alberi ed arbusti ai bordi dei campi
- Monitoraggio consumi idrici
- Adotta una Pianta
- Energia pulita
- Riqualificazione immobili
- Recupero rifiuti e raccolta differenziata
- Aderiremo ufficialmente alla "CO2alizione per l'Italia"

Sviluppo sostenibile delle comunità

- Aboca Edizioni
- Aboca Live magazine
- Eventi Aboca
- Donazione e contributi
- Coinvolgimento in associazionismo
- Partecipazione e supporto all'organizzazione di due eventi di rilevanza internazionale

Valore alle persone

- Sistema di Development Management
- Formazione delle persone
- Sicurezza
- Iniziative ed eventi
- Convenzioni
- Volontariato aziendale
- Supporto ai territori

Salute e benessere

- Informazione e formazione medica
- Nuove pubblicazioni
- Piattaforma di Real World Evidence (RWE)
- Eventi di approfondimento su tematiche di salute

La struttura e l'organizzazione benefit

Nel documento si definisce società benefit, rispetto alle società tradizionali che esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, quelle che integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Si richiama il contenuto dello statuto:

"In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio,



ambiente e altri portatori di interesse."

Viene, inoltre, descritto il processo delle attività di rendicontazione e si segnala che al momento utilizzano due strumenti tra loro complementari, al fine di valutare l'azienda da punti di vista differenti:

- il **Benefit Impact Assessment**, che analizza le aree di *Governance*, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti, riconoscendo una valutazione complessiva;
- l'**SDGs Action Manager**, che consente di valutare il proprio impegno al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Programmi futuri

Per ogni attività caratterizzante sopra riportato nel documento vengono commentati gli obiettivi 2022, indicando: "obiettivo raggiunto" - "obiettivo in corso" - "obiettivo parzialmente raggiunto" - "obiettivo non raggiunto", e sintetizzati gli obiettivi posti per il 2023.



FONTI

*Studio Consiglio Nazionale del Notariato 30.11.2022 n. 121-2022/I LA EVOLUZIONE
NORMATIVA IN TEMA NO-PROFIT: LA "SOCIETA' BENEFIT"*

Estratto "Greenwashing" 26 Maggio 2023 Eprcomunicazione spa Società Benefit

Note e Studi Assonime 6/2021 Doveri degli amministratori e sostenibilità

Eutekne "La società benefit è un modello e non un tipo sociale" M. Meoli 20 Maggio 2023

Eutekne "Le cause (legali) di recesso nella società per azioni" P.Revigliono Maggio 2023

*Eutekne "Sindaci nelle società benefit chiamati al controllo dell'osservanza dello statuto" E. Bozza
giugno 2022*

*ONE FISCALE Wolters Kluver "Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta
di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit"
Contratto e Impresa, 1/2023 Gianluca Riolfo*

*ONE FISCALE Wolters Kluver "Il ruolo dell'organo di controllo nelle società benefit"
Amministrazione & Finanza, 7/2022 Alberto Ghisi, Marco Pane*

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/17/recesso-nelle-societa-benefit>

[https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-
sulle-societa-benefit/](https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/)